REGOLAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

INDICE di REVISIONE	00	
DATA di AGGIORNAMENTO	20/07/2023	
DESCRIZIONE MODIFICHE INTEGRAZIONI	Emissione	
FASE	**NOMINATIVO**	**FIRMA**
REDAZIONE Data _____	V. Ognibene - S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	
PRE-VERIFICA Data _____	C. Paganoni – Incarico di Funzione Qualità e Risk Management - SC Gestione Operativa: Next generation EU – Qualità e Risk Management	
	A. Scarafoni - SC Gestione Operativa: Next generation EU – Qualità e Risk Management	
VERIFICA Data _____	G. Rabbiosi – Direttore Dipartimento Amministrativo	
	E. Tanzi - Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	
APPROVAZIONE Data _____	A. De Vitis - Direttore Amministrativo	

INDICE

ART.1 – PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
ART.2 – RESPONSABILITÀ 3
ART.3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
ART.4 – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 3
ART.5 – PERSONALE AVENTE DIRITTO 4
ART.6 – MODALITÀ E PROCESSO DI ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ 4
ART.7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 5
ART.8 – PROCEDURE DI CONTROLLO 5
ART.9 - REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITÀ 5
ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI 5
ART.11 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 6

ART.1 – PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'attività in regime di "Area Pagamento" presso l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, svolta dal personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, con rapporto di lavoro esclusivo e dal personale del Comparto, che svolge funzioni di supporto a tale attività, sulla base di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dai CC.CC.NN.LL. del personale coinvolto.

ART.2 – RESPONSABILITÀ

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ha la responsabilità di verifica e aggiornamento del presente Regolamento.

La responsabilità di applicazione è in capo alle figure esplicitate nel testo del documento.

ART.3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'istituto delle prestazioni aggiuntive trova fondamento:

- Art.15 quinques, comma 2, lett. d) del D.Lgs 502/1992 e ss.mm. e ii. che prevede la possibilità da parte delle Aziende del SSN di richiedere ai propri Dirigenti, al di fuori dell'impegno di servizio, prestazioni ad integrazione delle normali attività istituzionali allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in carenza di organico, in accordo con le équipe interessate e secondo programmi predisposti dall'Azienda;
- D.G.R. n.VI/47675/1999 che introduce espressamente l'istituto in argomento nell'ambito delle determinazioni riguardanti il contenimento dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e la corrispondente riduzione delle liste di attesa;
- D.P.C.M 27/03/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del SSN" che prevede la possibilità di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in situazione di carenza di organico ed in possibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge;
- D.G.R n.VIII/2307 e N.VIII/2308 del 05/04/2006 che definiscono l'area pagamento quale strumento utile finalizzato al miglioramento delle performance e ne stabiliscono la chiara separazione dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
- CCNL 2016-2018 Area Sanità del 19/12/2019 (artt.24 e 115) che, oltre a riconfermare quanto già previsto dalle precedenti normative, stabilisce che qualora tra i servizi istituzionali da assicurare, eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 24 rientrino i servizi di guardia notturna. Gli stessi dovranno avvenire nel rispetto delle linee guida regionali;
- Legge n.1 del 08/01/2002 che prevede la possibilità di svolgere prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e fronteggiare eventuali carenze di organico, per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti della stessa Amministrazione, in possesso di determinati requisiti;
- CCNL 2019-2021 Area Comparto Sanità (art.7 comma 1 lett.d) che prevede la possibilità per le Regioni di emanare linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

ART.4 – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'attività in *regime di Area Pagamento* può essere definita come l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali la cui esecuzione risulti formalmente concordata, in via eccezionale e temporanea e oltre l'orario di servizio, tra l'Azienda e le équipe interessate nel rispetto della normativa sopracitata.

Tale istituto ha le seguenti finalità:

a) Ridurre le liste e i tempi di attesa;
b) Incrementare la produzione, incentivando il personale;
c) Ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
d) Ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;

e) Fronteggiare eventuali carenze di organico.

L'area a pagamento opera, di norma, nello stesso ambito dell'attività divisionale di ciascuna SC e quindi sotto la responsabilità del Direttore della stessa.
Deve essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro, su base volontaria ed è esclusa ogni sovrapposizione con l'attività Libero Professionale Intramoenia individuale dei Dirigenti Medici.

Nell'esecuzione dell'attività in regime di prestazioni aggiuntive (a tutti gli effetti considerata attività aziendale) devono essere garantiti gli stessi standard qualitativi e di personale adottati nell'ambito dell'attività istituzionale.

Si applicano pertanto tutti i regolamenti, protocolli, regole e sanzioni disciplinari normalmente vigenti e previsti per l'esercizio dell'attività istituzionale.

ART.5 – PERSONALE AVENTE DIRITTO

La partecipazione dell'attività svolta in regime di Area Pagamento, su base volontaria, è consentita al seguente personale:

a) Personale dipendente area Dirigenza Sanità con rapporto di lavoro esclusivo;
b) Personale dipendente area Comparto che svolge funzioni di supporto all'attività contribuendo direttamente o indirettamente all'attività, individuato ai sensi della Legge n.1 del 08/01/2002 (infermieri e tecnici radiologia medica) e ulteriori profili individuati a seguito del confronto regionale di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL 2019-2021.

NON sono ammessi a partecipare a progetti di prestazioni aggiuntive le figure che si ritrovano in queste casistiche:

a) Personale in aspettativa e/o congedo e/o permesso a qualsiasi titolo, retribuito e non (L.104/92);
b) Personale con impegno orario ridotto;
c) Personale in malattia e/o infortunio;
d) Personale con limitazioni che non consentano l'espletamento della mansione in questione;
e) Personale assente dal servizio in quanto sospeso;
f) Personale con saldo orario negativo rispetto a quello istituzionalmente dovuto;
g) Personale dipendente con contratto di lavoro non esclusivo.

Sono consentite eccezioni autorizzate da Responsabile e Direzione Aziendale motivate da situazioni di grave carenza di organico.

ART.6 – MODALITÀ E PROCESSO DI ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Direttore della SC interessata, verificata l'eventuale disponibilità del proprio personale, presenta circostanziata richiesta di attivazione dell'Area Pagamento al Direttore Dipartimento di riferimento utilizzando la modulistica indicata all'art 11 del presente regolamento.
Nella richiesta, in particolare, dovrà essere evidenziato quanto segue:

- motivazione a sostegno della necessità di istituire l'area pagamento (come da art.5 del presente regolamento);
- oggetto dell'attività;
- impegno richiesto in termini di ore/prestazioni e attestazione della congruenza con la normale attività istituzionale;
- elenco relativo al personale coinvolto;
- durata del progetto.

Tale richiesta, previo parere positivo della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane del rispetto del Budget Aziendale, verrà sottoposta ad approvazione della Direzione Aziendale con successiva comunicazione di autorizzazione.

Il Direttore SC proponente pianifica l'attività e coordina al proprio interno gli operatori sanitari e non sanitari, in accordo con la SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS) e SC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, che si impegnano a svolgere l'attività concordata da effettuare in aggiunta a quella istituzionalmente concordata.

ART.7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'attività in Area Pagamento è prestata negli stessi spazi dedicati all'attività istituzionale secondo l'organizzazione e le cadenze concordate tra SC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e le singole SC individuate.
Le fasce orarie entro cui svolgere tali attività devono essere al di fuori del normale orario di lavoro, in timbratura casualizzata con codice 66.

ART.8 – PROCEDURE DI CONTROLLO

L'attività svolta in regime di Area Pagamento è soggetta a regolari procedure di controllo:

- i Direttori delle SC interessate vigilano sull'andamento dell'iniziativa, verificano e monitorano mensilmente l'attività stessa che non deve eccedere il costo autorizzato;
- la SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS) e SC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri trasmettono alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane entro il mese successivo una rendicontazione mensile delle prestazioni con i nominativi del personale afferente coinvolto;
- la Direzione Aziendale verifica e monitora con cadenza regolare, avvalendosi anche del contributo della SC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, l'andamento economico dell'attività effettuata rispetto al totale programmato (al fine di contenere la spesa nei limiti delle disponibilità economiche stanziate) e l'eventuale opportunità di rinnovo dell'iniziativa previa richiesta di rendicontazione al Direttore della SC interessata.
- La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane mensilmente verifica la corrispondenza dei rendiconti forniti e le timbrature del personale coinvolto e controlla che l'operatore abbia effettuato il suo debito orario prima di procedere con il pagamento delle ore di prestazioni aggiuntive.
  Sulla base dei CCNL vigenti relativi alla Dirigenza e al Comparto, corrisponde ai dipendenti in questione i compensi nei limiti delle risorse assegnate qualora non risultino in debito orario mensile.

ART.9 - REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività in Area Pagamento è al di fuori dell'orario di servizio e comporta una remunerazione aggiuntiva delle risorse umane coinvolte.
Tale remunerazione avviene secondo i seguenti importi, salvo diverse indicazioni previste da specifiche normative regionali e/o nazionali:

- per il personale Dirigenza Medica, come previsto dal CCNL vigente, la tariffa oraria lorda corrisponde a Euro 60,00/h;
- Per il personale Infermieristico e Tecnico di Radiologia la tariffa oraria lorda corrisponde a Euro 25,82/h;

In assenza di irregolarità riscontrate, i compensi per l'attività svolta in regime di Area Pagamento vengono corrisposti con gli stipendi del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI

All'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari precedentemente approvate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti che disciplinano la materia.

ART.11 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Modulo 00 - Mod RU 03 “Richiesta di attivazione prestazioni aggiuntive – area Comparto”
- Modulo 00 - Mod RU 05 “Richiesta di attivazione prestazioni aggiuntive- area Dirigenza Sanità”.